



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento III Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità

UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL
TRASPORTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SU STRADA
DI MERCI O DI VIAGGIATORI**

(D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni)

Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 43 del 29.09.2011

INDICE

Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2	Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale
Art. 3	Commissione esaminatrice
Art. 4	Funzionamento della Commissione
Art. 5	Programmazione delle sessioni
Art. 6	Modalità per la presentazione delle domande di ammissione all'esame
Art. 7	Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame
Art. 8	Programma d'esame
Art. 9	Prove d'esame
Art. 10	Esame d'idoneità professionale esclusivamente per il trasporto NAZIONALE su strada di merci e viaggiatori: modalità di svolgimento e valutazione
Art. 11	Esame d'idoneità professionale per il trasporto NAZIONALE ed INTERNAZIONALE su strada di merci e viaggiatori: modalità di svolgimento e valutazione
Art. 12	Esame d'idoneità professionale esclusivamente per il trasporto INTERNAZIONALE su strada di merci e viaggiatori: modalità di svolgimento e valutazione
Art. 13	Esame di controllo
Art. 14	Procedure relative agli esami
Art. 15	Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
Art. 16	Norme Finali

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità per tutti coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Lodi gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alle professioni di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente di settore e delle relative disposizioni ministeriali nonché delle attività della Commissione Provinciale d'esame.

Articolo 2

Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale

1. Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori sono di competenza della Provincia ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105, comma 3, lettera g), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il titolo professionale di cui al comma precedente si consegue per esame ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
3. Il titolo professionale abilita alla direzione dell'attività di autotrasporto nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi o nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone.
4. Esistono tre diverse tipologie di esame per il conseguimento dell'idoneità professionale:
 - I) esclusivamente nazionale;
 - II) nazionale ed internazionale;
 - III) esclusivamente internazionale, per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale.
5. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale **esclusivamente nazionale** consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano esclusivamente in campo nazionale.
6. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale **nazionale ed internazionale** consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale sia su quello internazionale.
7. Il competente Ufficio della Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento, previo superamento di un esame svolto innanzi alla Commissione di cui all'articolo seguente.

Articolo 3

Commissione esaminatrice

1. La Commissione ha il compito di svolgere gli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 395/2000.

2. La composizione della Commissione è stabilita al punto 4) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002 ed è così composta:

- a) il dirigente dell'Unità Operativa Trasporti – Provincia di Lodi, o suo delegato, che la presiede;
- b) un esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Lodi;
- c) un esperto designato della Regione Lombardia;
- d) un funzionario designato dalla Provincia di Lodi individuato tra il personale dipendente appartenente all'Unità Operativa competente in materia di trasporti, il quale svolge altresì le necessarie funzioni di segreteria.

Il dirigente dell'Unità Operativa Trasporti, a suo insindacabile giudizio, si riserva di designare, con apposito atto, eventuali ulteriori esperti nelle materie d'esame.

3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente che partecipa alla attività della Commissione in assenza del titolare.

4. La Commissione è presieduta dal dirigente dell'Unità Operativa competente della Provincia o da un suo delegato. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria per mezzo del funzionario di cui al comma 2, lettera d).

5. Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione (ad eccezione del Presidente, se dirigente) spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, di importo da stabilirsi da parte della Giunta nel provvedimento di costituzione della Commissione.

6. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da coincidere con la scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

8. Non è consentito in capo allo stesso soggetto lo svolgimento della funzione di componente della Commissione e l'incarico di docente nei corsi di preparazione agli esami in oggetto.

Articolo 4

Funzionamento della Commissione

1. La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti siano essi effettivi o supplenti e si riunisce su convocazione del suo Presidente.

2. Il componente della Commissione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo causa di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria dell'Ufficio competente.

3. Il componente che senza giustificato motivo e senza avere dato avviso al membro supplente non partecipa per tre volte consecutive alla Commissione d'esame decade dall'incarico.

4. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto.

5. I componenti della Commissione, nel prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, derivante dall'essere legati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado;

Articolo 5 Programmazione delle sessioni

1. Il dirigente allo svolgimento dell'esame provvede a fissare le date delle sessioni d'esame nonché la sede di svolgimento delle prove, dandone adeguata informazione sul sito web della Provincia, all'Albo Pretorio e affiggendo la comunicazione agli sportelli dei competenti Uffici.

2. Le sessioni d'esame sono convocate con cadenza **trimestrale** a condizione che siano iscritti almeno **15** candidati.

3. Per ogni sessione il numero massimo di candidati ammessi a sostenere l'esame è di **40** unità.

4. Il dirigente competente può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame unificate per le due tipologie d'esame.

Articolo 6 Modalità per la presentazione delle domande di ammissione all'esame

1. Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci o di viaggiatori deve produrre al competente Ufficio della Provincia domanda d'esame in forma scritta ed in bollo, redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio stesso.

2. Nella domanda il candidato dovrà specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale di cui ai punti I), II) o III) dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento.

3. Le domande in bollo, dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione necessaria, della quale l'Ufficio competente si farà carico di redigere apposito elenco da divulgare agli interessati, allegando l'originale della attestazione di versamento di € 75,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 37626207 intestato alla Provincia di Lodi, Dipartimento Infrastrutture LL.PP e Mobilità U.O. Trasporti, con la seguente causale "Diritti amministrativi per esami di idoneità professionale autotrasporto merci o persone". Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con atto del Dirigente del Dipartimento III, secondo il riferimento agli indici ISTAT.

4. Saranno accettate le domande presentate almeno cinquanta (50) giorni prima della data fissata per la seduta d'esame. Relativamente alle domande non presentate entro tale termine, anche in considerazione del loro numero e dell'effettiva data di presentazione delle medesime, l'Ufficio valuterà se esistano le oggettive condizioni per inserirle nella sessione d'esame già fissata. In ogni caso, le rimanenti domande saranno prese in considerazione nella seduta successiva. Qualora la domanda presentata, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio, venga ritenuta completa in ogni sua parte e quindi ammissibile, la convocazione del candidato avverrà almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'esame, mediante lettera raccomandata A.R. diretta all'indirizzo appositamente segnalato dal candidato sulla domanda di ammissione.

5. In caso di domanda incompleta verrà inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente, una comunicazione con la richiesta, da parte dell'Ufficio di integrazioni da produrre entro dieci (10) giorni dal ricevimento .

6. La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presenza all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia; soltanto in caso di giustificato motivo, debitamente documentato, il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame esclusivamente nella sessione successiva. Occorrerà comunque produrre nuova istanza.

Articolo 7

Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame

1. I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni;
- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci o di viaggiatori ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
- e) avere la residenza anagrafica in Provincia di Lodi ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

2. L'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese per almeno cinque anni di cui all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 395/2000, costituisce ulteriore requisito che dà diritto a sostenere l'esame di controllo di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e ad ottenere una valutazione delle prove d'esame più favorevole. Ovviamente, qualora l'esperienza è limitata ad attività di trasporto in campo nazionale, la valutazione più favorevole delle prove riguarderà soltanto l'esame per il conseguimento della idoneità professionale di cui al punto l) dell'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.

3. Per gli effetti del comma precedente, l'esperienza ivi contemplata si considera continuativa se la direzione dell'attività di trasporto è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alle prove d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

4. L'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:

- amministratore unico ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranvieri e al 10° livello CCNL del noleggio.

5. Per accedere all'esame di controllo, quanto sopra indicato deve essere dimostrato a mezzo di specifica documentazione probante l'attività di direzione d'impresa di autotrasporto in una delle sopra indicate posizioni.

6. La prova d'esame di controllo è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti sia le esercitazioni seguendo le medesime modalità indicate negli artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento, a seconda dell'esperienza che il candidato intende far valere e dell'eventuale abilitazione relativa all'ambito nazionale da esso già posseduta.

7. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

8. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, ed essere comunque residente nel territorio della Provincia di Lodi.

9. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'articolo 7 del decreto legislativo 395/2000.

Articolo 8 Programma d'esame

1. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I del D.Lgs. 395/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ed è accertato con il superamento dell'esame di idoneità professionale oggetto del presente regolamento.

2. L'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazioni per le prove è reso pubblico a cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. 395/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2 del presente Regolamento consiste in due distinte prove:

- a) 60 domande con risposta a scelta fra 4 risposte alternative. I quesiti sono ripartiti tra le varie materie di cui all'Allegato I al decreto legislativo 395/2000, come segue:
 - 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
 - 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
 - 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: esclusivamente nazionale, nazionale ed internazionale, esclusivamente internazionale.

3. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, il candidato dispone di due ore.

4. Per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b) sono attribuibili al massimo quaranta punti.

Articolo 10

Esame d'idoneità professionale esclusivamente per il trasporto NAZIONALE su strada di merci e viaggiatori: modalità di svolgimento e valutazione

1. I soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 395/2000, di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
2. La prova d'esame di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, si compone di 60 domande esclusivamente attinenti al trasporto nazionale, che vengono scelte nel numero di almeno 5 per ciascuna materia dell'Allegato I al decreto legislativo 395/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; la prova in oggetto si considera superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 30 punti. In ogni caso il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.
3. La prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" esclusivamente in materia di trasporto nazionale articolato in 4 domande dallo stesso specificate. La commissione attribuisce per ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10; l'esercitazione sul caso pratico si intende superata con il raggiungimento di almeno 20 punti. Per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 3 problematiche su 4.
4. L'esame nella sua interezza è superato solo se la somma dei punti ottenuti nelle due prove descritte nei commi precedenti raggiunge il minimo di 60 punti.

Articolo 11

Esame d'idoneità professionale per il trasporto NAZIONALE ed INTERNAZIONALE su strada di merci e viaggiatori: modalità di svolgimento e valutazione

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 395/2000, la prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, al fine di conseguire l'idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto su strada in ambito nazionale ed internazionale, comprende 60 domande delle quali almeno 5 per ciascuna materia dell'Allegato I al decreto legislativo 395/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; la prova in oggetto si considera superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 30 punti. In ogni caso il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.
2. La prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" articolato in 4 domande dallo stesso specificate. L'esercitazione sul caso pratico si intende superata con il raggiungimento di almeno 20 punti. Per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 3 problematiche su 4.
3. L'esame nella sua interezza è superato solo se la somma dei punti ottenuti nelle due prove descritte nei commi precedenti raggiunge il minimo di 60 punti.

Articolo 12

Esame d'idoneità professionale esclusivamente per il trasporto INTERNAZIONALE su strada di merci e viaggiatori: modalità di svolgimento e valutazione

1. I soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada anche in ambito internazionale, e sono già in possesso

del titolo di abilitazione nazionale, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 395/2000, di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto internazionale.

2. La prova d'esame di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, si compone di 60 domande esclusivamente attinenti al trasporto internazionale. Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; la prova in oggetto si considera superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 30 punti. Per ottenere i 30 punti ai quesiti il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

3. La prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" esclusivamente in materia di trasporto internazionale articolato in 4 domande dallo stesso specificate. L'esercitazione sul caso pratico si intende superata con il raggiungimento di almeno 20 punti. Per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 3 problematiche su 4.

4. L'esame nella sua interezza è superato solo se la somma dei punti ottenuti nelle due fasi descritte nei commi precedenti raggiunge il minimo di 60 punti.

Articolo 13

Esame di controllo

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 395/2000, il candidato che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di almeno cinque anni, svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione Europea o negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 395/2000, e di imprese di autotrasporto di cose anche se iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 198/1991, può sostenere l'esame di controllo.

2. L'esperienza pratica complessiva si considera continuativa ed attuale se soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 395/2000, così come meglio specificato all'articolo 7, comma 3, del presente Regolamento.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'esame di cui agli articoli 10, 11 e 12, si supera con il raggiungimento di almeno 30 punti per la prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, e almeno 16 per la prova di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ed un punteggio complessivo di almeno 60 punti. Per ottenere i 30 punti ai quesiti il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia. Per ottenere i 16 punti all'esercitazione, il candidato deve affrontare correttamente 2 problematiche su 4.

Articolo 14

Procedure relative agli esami

1. I candidati convocati per sostenere l'esame, muniti di documento di identità in corso di validità, dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora comunicati con la lettera di convocazione.

2. La mancata presentazione alle prove è considerata rinuncia all'esame stesso e non comporta la restituzione della tariffa corrisposta per la sua partecipazione.

Soltanto in caso di giustificato motivo, debitamente documentato, il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame nella prima sessione di esame utile, previa produzione di una nuova istanza.

3. La Commissione dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione delle prove;

4. Dopo l'identificazione, a ciascun aspirante viene consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz e all'esercitazione sul caso pratico, anche il seguente materiale:
 - due bustine e due cartoncini;
 - due buste in cui inserire rispettivamente la prova quiz (contrassegnata con la lettera "A") e l'esercitazione sul caso pratico (contrassegnata con la lettera "B").
5. L'esame inizia con lo svolgimento della prova quiz e solo al termine di questa può essere consentita l'eventuale uscita temporanea, previa consegna di tutto il materiale d'esame ai membri della Commissione.
6. Al momento della consegna degli elaborati da parte dei candidati, due membri della Commissione appongono sulle buste "A" e "B" le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta, e provvedono alla loro pinzatura per garantire l'appartenenza allo stesso candidato.
7. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri diversi dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso;
8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazione di qualunque specie, tenere accesi e utilizzare telefoni cellulari. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e il candidato che contravviene viene escluso direttamente dall'esame;
9. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di provvedere alla successiva verifica e correzione della prova quiz di tutti i candidati prevedendo che, per economia di tempi, la correzione dell'esercitazione sul caso pratico avvenga solo qualora l'esito della prova a quiz sia risultato positivo.
10. Al termine della correzione, la Commissione provvede all'apertura delle bustine di cui al comma 1 per abbinare ciascuna prova al candidato relativo.

Articolo 15

Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni, mentre per la medesima durata viene altresì pubblicato sul *sito web* della Provincia l'elenco dei candidati risultati idonei.
2. Di tutta la sessione d'esame si redige apposito verbale che viene sottoscritto dalla Commissione.
3. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal dirigente del competente Ufficio della Provincia sulla base delle risultanze del verbale d'esame.
4. L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso al Ministero dei Trasporti ai fini della tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 395/2000.
5. Al superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo.
6. L'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da bollo.

Articolo 16
Norme Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale. Ogni sua modifica od integrazione verrà pubblicata all'albo Pretorio della Provincia.